

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott. Sergio Centaro

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n. 199-1/2025, depositato nell'interesse di:

[REDACTED]

[REDACTED] con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi "UNES" nella persona del professionista designato dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, i documenti allegati nonché la relazione integrativa ed i documenti depositati a seguito dei decreti resi il girono 26.5.2025 e 13.6.2025;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del professionista designato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare del debitore, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che esso guadagna con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione

solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento del debitore stesso e della famiglia;
ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

Al ricorrente la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico del ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico competenti nonché al registro delle imprese e l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio (in quota) del debitore, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive, invitandolo a valutare l'opportunità del subentro nella stessa, per ragioni di economia processuale;
che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente e - pro quota - della famiglia, l'importo mensile di euro 1.600,00 mentre la somma eccedente del reddito del ricorrente (ivi comprese le mensilità

aggiuntive percipiende) dovrà essere mensilmente versata sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) ed eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dal ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione; che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione nonché con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura del ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett. f) e g) dello stesso art. 270;

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 23.7.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.

dott. Roberto Cordio